

IMPOSTE SUL REDDITO

Bonus alberghi: la nuova versione è ancora più ampia

di Leonardo Pietrobon

In un precedente intervento (si veda **EC News dell'11.7.2014** [“Le nuove agevolazioni per il settore turistico: il “bonus alberghi” di Leonardo Pietrobon”](#)) è stata analizzata la misura agevolativa introdotta per il **settore turistico alberghiero** ad opera degli **articoli 9 e 10 del D.L. 83/2014**, riguardanti la **digitalizzazione delle strutture ricettive e gli interventi edilizi** delle medesime strutture. Con la conversione del D.L. n. 83/2014 nella [Legge n. 106/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2014 n. 175](#), Legislatore ha inserito importanti e sicuramente apprezzate **modifiche normative**, che di fatto **ampliano la tipologia di interventi** e spese agevolate.

L'impianto normativo generale della norma originaria, anche dopo la conversione in Legge del D.L. n. 83/2014 è rimasto immutato, continuando a prevedere un **credito d'imposta a favore di quelle imprese alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000,00 per il triennio 2014 – 2016**.

Come anticipato, **ciò che è mutato** in sede di conversione in Legge della D.L. n. 83/2014 è, invece, **la tipologia di interventi ammessi** al beneficio del credito d'imposta.

La **versione “originaria”**, più restrittiva, prevedeva **l'agevolazione esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione, come definiti dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 D.P.R. n. 380/2001**. Con la conversione in Legge e quindi a partire dal 31 luglio 2014, gli interventi per i quali le strutture alberghiere possono beneficiare del credito d'imposta **sono anche le spese di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo**, rispettivamente definite alle **lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001**. A queste ulteriori tipologie di spese vanno poi aggiunte quelle per la **riqualificazione energetica**.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, quindi, al pari della detrazione per recupero del patrimonio edilizio di cui all'**articolo 16-bis D.P.R. n. 917/1986** effettuate su singole unità abitative, risultano essere **escluse dall'agevolazione in commento le spese di manutenzione ordinaria**.

Con la conversione in Legge del D.L. n. 83/2014 hanno **trovato conferma** nell'agevolazione anche le **spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche** ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.M. n. 236/89.

Oltre all'ampliamento della tipologia di lavori edili per i quali è ammesso il beneficio dell'agevolazione sottoforma di credito d'imposta, la **Legge n. 106/2014 ha introdotto** anche la possibilità, per le strutture alberghiere, di **accedere al già conosciuto e sperimentato "bonus mobili"**. Tale introduzione rappresenta una novità assoluta per quanto riguarda le strutture alberghiere, in quanto il D.L. n. 83/2014 nulla prevedeva in tal senso. In particolare, **al pari dell'agevolazione di cui al comma 1, dell'articolo 10 D.L. n. 83/2014**, ossia gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere b), c) e d) del già citato art. 3 D.P.R. n. 380/2001, **il comma 7 della L. n. 106/2014** prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta** *"in favore delle imprese alberghiere per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo"*.

A differenza del "bonus mobili" tradizionale, sembra di poter capire che **l'agevolazione prevista per il settore alberghiero sia più ampia da un punto di vista oggettivo**, in quanto ricomprende in modo espresso anche i **componenti d'arredo** (tende, porte, pavimenti, ecc) che risultano, invece, esclusi nell'agevolazione prevista per le unità abitative.

Per tali tipologie di spesa, tuttavia, **il credito d'imposta stanziato non risulta essere illimitato**, infatti, la stessa norma stabilisce che lo stesso non può eccedere il 10% dello stanziamento complessivo a favore dei benefici fiscali (€ 20 milioni), che tradotto in termini numerici ammonta ad € 2 milioni per l'anno 2015 ed € 5 milioni per il periodo 2016-2019.

Al pari del bonus ristrutturazioni, **anche per il bonus mobili destinato alle strutture alberghiere è necessario attendere il relativo decreto attuativo** che dovrà chiarire, tra le altre questioni, anche **l'ammontare massimo di spesa** per l'acquisto di mobili ed arredi per veder riconosciuto il credito d'imposta.

Ciò che ad oggi sembra sicuro è la **modalità operativa di accesso al credito d'imposta**, rappresentata da un **click day** che, sulla base dell'**ordine cronologico di presentazione** delle domande, dovrà stabilire **l'attribuzione del credito**, che potrà poi essere utilizzato esclusivamente in **compensazione tramite la presentazione del modello F24**.